



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE DI
MINORENNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992
PRESSO CONTESTI EXTRASCOLASTICI
CON FINALITA' DI SOCIALIZZAZIONE
E DI CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19/11/2019 e n. Deliberazione del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 38 del 16/12/2019)

INDICE

<i>ART. 1 Oggetto e finalità</i>	<i>p. 3</i>
<i>ART. 2 Destinatari</i>	<i>p. 3</i>
<i>ART. 3 Caratteristiche degli interventi educativi</i>	<i>p. 4</i>
<i>ART. 4 Progetto educativo individualizzato</i>	<i>p. 4</i>
<i>ART. 5 Minori con particolari situazioni sociali</i>	<i>p. 5</i>
<i>ART. 6 Risorse per la realizzazione degli interventi</i>	<i>p. 5</i>
<i>ART. 7 Interventi educativi presso i Centri estivi</i>	<i>p. 5</i>
<i>ART. 8 Ripartizione delle risorse per gli interventi educativi presso i Centri estivi tra gli eventi diritto</i>	<i>p. 8</i>
<i>ART. 9 Affiancamento educativo per l'integrazione presso altri Servizi educativi in orario extra-scolastico</i>	<i>p. 8</i>
<i>ART. 10 Sperimentazione di interventi attivati dalle famiglie con incarico a Soggetti privati</i>	<i>p. 8</i>

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione di interventi educativi finalizzati all'inclusione, presso contesti extrascolastici (quali ad es. i Centri estivi comunali o accreditati dal Comune oppure i servizi di dopo scuola o tempo prolungato), di minori certificati ai sensi della Legge 104/1992. Detti interventi vengono progettati e gestiti dall'Azienda "Pedemontana Sociale", in virtù della delega conferita in questa materia dall'Unione Pedemontana Parmense e del conseguente contratto di servizio stipulato tra l'Unione medesima e l'Azienda.

Gli interventi educativi in oggetto hanno la finalità di promuovere e facilitare l'inclusione dei minori con disabilità anche all'interno dei contesti educativi extrascolastici, rendendo possibile la creazione ed il rafforzamento dei loro legami sociali e delle relazioni con i pari, e di consentire alle famiglie una più agevole conciliazione tra i tempi di lavoro ed i tempi di vita.

La programmazione in questo ambito richiede il costante e puntuale rispetto del principio della integrazione socio-sanitaria in quanto è indispensabile la contestuale attivazione della competenza dell'Azienda U.S.L., ed in particolare dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza o eventualmente del Nucleo Cure Primarie, nelle fasi di valutazione dei bisogni, di progettazione degli interventi e di messa a sistema delle risorse attivate.

ART. 2 Destinatari

Sono destinatari degli interventi educativi in oggetto le persone minorenni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residenti in uno dei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense: Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo;
- b) Essere in possesso di una certificazione ai sensi della Legge 104/1992 (sono da ritenersi valide sia la certificazione ai sensi dell'art. 3 c. 3 che quella ai sensi dell'art. 3 c. 1 della Legge 104/1992);
- c) Avere presentato domanda di accesso in un servizio educativo extra scolastico del solo territorio dell'Unione Pedemontana Parmense entro le scadenze previste per l'inserimento (nel solo caso dei Centri estivi, entro la scadenza fissata nel presente Regolamento).
 - c1) si precisa che per il servizio educativo extra scolastico saranno accolte domande utili all'attivazione di interventi educativi finalizzati all'inclusione solo presso servizi gestiti dal Comune, direttamente, tramite affidamento, oppure accreditati dal Comune stesso, potendo così garantire gli standard del servizio definiti dalla Pubblica Amministrazione, che assicurano elevati livelli qualitativi degli interventi, nel rispetto dei bisogni delle persone in oggetto.

Considerata la necessità che gli interventi educativi per l'inclusione di minori con disabilità vengano svolti da Educatori professionali qualificati secondo principi di continuità degli interventi, di efficacia organizzativa e di sinergia con i vari servizi territoriali, si rende necessario accentrarli, a supporto dei minori e delle famiglie, presso contesti educativi situati entro i confini territoriali dell'Unione Pedemontana Parmense, potendo così inoltre usufruire, secondo necessità e con maggiore efficacia ed efficienza, delle consulenze sanitarie delle locali Case della Salute dell'Azienda U.S.L. Sempre nel caso specifico dei Centri estivi:

- I genitori (o gli aventi la rappresentanza legale) del minore disabile devono tassativamente presentare richiesta dell'affiancamento educativo per l'integrazione presso i Centri estivi autorizzati entro il 31/03 di ogni anno, corredandola della documentazione relativa all'attività lavorativa dei genitori e dell'Attestazione I.S.E.E.

qualora la famiglia rientri nelle condizioni previste (Art. 7) per l'attribuzione di un maggiore parametro di priorità;

- Tale richiesta deve poi essere completata dai genitori medesimi presentando la conseguente domanda di iscrizione presso il Centro estivo effettivamente prescelto (tra quelli autorizzati) entro il 07/05 di ogni anno (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, nel caso in cui il 07/05 cada in un giorno festivo). Questi termini vengono fissati per consentire il conseguente svolgimento dell'attività di organizzazione del servizio di integrazione e di pianificazione e progettazione personalizzata, che si deve necessariamente concludere con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'attività dei Centri estivi. In merito a tali termini di scadenza per la presentazione della richiesta di affiancamento educativo (entro il 31/03 di ogni anno) e per l'iscrizione del figlio al Centro estivo (entro il 07/05 di ogni anno) verrà data opportuna informazione alle famiglie secondo le modalità di comunicazione abitualmente utilizzate dall'Azienda o prevedendo, eventualmente, misure di comunicazione specificamente dedicate. Non potrà essere garantito il servizio di affiancamento educativo per l'inclusione, oggetto del presente Regolamento, nei casi in cui la richiesta di affiancamento educativo e/o l'iscrizione dei minori disabili presso il Centro estivo avvenga dopo tale scadenza.

ART. 3 Caratteristiche degli interventi educativi

Gli interventi educativi in parola hanno le seguenti caratteristiche:

- a) Vengono svolti da parte di Educatori qualificati per l'inclusione di minori con disabilità;
- b) Sono di natura educativa e/o, secondo necessità, di natura educativa – assistenziale, con la finalità di promuovere specifici obiettivi di progressiva autonomia del minore con disabilità, e la capacità dello stesso di relazionarsi e comunicare con i pari, con finalità inclusive;
- c) Possono essere completati con lo svolgimento di attività assistenziali a favore del minore, secondo le necessità indicate, nel rispetto dello specifico piano di intervento più sotto descritto all'art. 4;
- d) Vengono orientati da un progetto appositamente predisposto, denominato Piano Educativo Individualizzato (d'ora in avanti P.E.I., le cui caratteristiche sono illustrate al successivo Art. 4);
- e) Sono integrati, secondo quanto previsto nel P.E.I., con tutti gli altri interventi realizzati a favore del minore e della famiglia (ad es. interventi educativi in orario scolastico, interventi sanitari come ad es. logopedia, psicomotricità, fisioterapia, etc.), in una prospettiva di rete;
- f) Sono svolti secondo un parametro Educatore – minori con disabilità che è pari (in base alle caratteristiche del P.E.I.) ad 1: 3 oppure ad 1:2, salvo casi di eccezionale gravità per i quali potrà essere previsto, secondo specifiche indicazioni contenute all'interno del P.E.I., un parametro di 1:1.

ART. 4 Progetto educativo individualizzato

Per ciascun minore destinatario degli interventi educativi, viene elaborato prima dell'inizio dell'attività educativa un apposito P.E.I., che deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Deve descrivere le caratteristiche del minore nelle varie aree di funzionamento (a titolo esemplificativo: abilità motorie, alimentazione, igiene della propria persona ed abbigliamento, abilità di interazione sociale, etc.);
- b) Per ciascuna di tali aree devono inoltre essere indicati i tempi, gli obiettivi e le metodologie di intervento, oltre che i risultati attesi, in modo da consentire una valutazione di risultato degli

interventi stessi, che sarà svolta al termine del periodo di intervento (e se opportuno anche in itinere);

- c) Deve essere un progetto concordato tra i diversi soggetti che hanno competenza sul tema dell'integrazione del minore nel suo contesto sociale: i genitori del minore (o chi ne abbia la rappresentanza legale), il Medico specialista di riferimento per l'inclusione (di norma si tratta del Neuropsichiatra dell'Azienda U.S.L. del Distretto Sud Est), l'Educatore incaricato dello svolgimento degli interventi e/o il Coordinatore degli interventi educativi in qualità di responsabile del servizio. Detti soggetti, coinvolti nell'elaborazione del Progetto, provvederanno anche a sottoscriverlo. All'elaborazione e alla sottoscrizione del P.E.I., ha facoltà di partecipare, secondo opportunità, anche un Operatore dell'Azienda "Pedemontana Sociale" su delega del responsabile dell'Area funzionale minori e famiglie;

Lo schema del P.E.I. verrà approvato con apposito atto dirigenziale dell'Azienda Pedemontana Sociale.

ART. 5 Minori con particolari situazioni sociali

I minori con disabilità, residenti nei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, accolti in affidamento familiare sul territorio dell'Unione Pedemontana stessa accedono agli interventi educativi in narrazione con priorità. Analoga priorità sarà attribuita alle situazioni segnalate dal Servizio Sociale territoriale dell'Azienda "Pedemontana Sociale" mediante apposita relazione sociale sottoscritta dall'Assistente Sociale responsabile del caso competente.

ART. 6 Risorse per la realizzazione degli interventi

Per ogni annualità di bilancio, i Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense definiscono, nelle ordinarie sedi deputate all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Azienda "Pedemontana Sociale", l'ammontare della copertura finanziaria per gli interventi educativi in oggetto: gli interventi verranno perciò attivati nei limiti di tale disponibilità.

ART. 7 Interventi educativi presso i Centri estivi

Si definiscono "Centri estivi" i contesti educativi extra scolastici organizzati nel periodo intercorrente tra il termine di ogni anno scolastico (coincidente di norma con la fine della prima settimana di giugno) e l'inizio di quello successivo (coincidente di norma con la metà del mese di settembre).

Considerato che questa tipologia di interventi risulta prevalente rispetto a quelli svolti in altri contesti, in quanto il periodo dell'anno coincidente con la chiusura delle Scuole è quello in cui si manifesta più fortemente l'esigenza di conciliazione tra i tempi di lavoro ed i tempi di vita delle famiglie, oltre che la necessità di prevedere forme di integrazione e socializzazione dei minori con disabilità, viene prevista una specifica procedura di programmazione di seguito descritta.

Procedura di programmazione degli interventi educativi in oggetto presso i Centri estivi:

1. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Azienda "Pedemontana Sociale" provvederà a richiedere alle famiglie dei minorenni con disabilità che fruiscono, durante l'anno, di interventi educativi (sia scolastici che extrascolastici) una formale richiesta di affiancamento educativo per l'integrazione che favorisca la partecipazione del figlio ai Centri Estivi, con specifica indicazione del numero di settimane e degli orari richiesti; tale richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa all'attività lavorativa dei genitori e dell'Attestazione I.S.E.E. qualora la famiglia rientri nelle condizioni previste (Art. 7) per l'attribuzione di un maggiore parametro di

priorità. Si precisa a tal fine che, secondo quanto previsto al precedente art. 2, in considerazione della necessità di organizzare un servizio che rispetti principi di continuità, efficienza organizzativa e sinergia coi servizi territoriali, gli interventi per l'integrazione saranno svolti presso i Centri estivi che si tengono sul territorio dell'Unione pedemontana parmense e organizzati dai Comuni dell'Unione (con gestione diretta o tramite affidamento) o, in alternativa, che abbiano ricevuto formale accreditamento da parte dei Comuni stessi. La presentazione da parte dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale) del minore disabile della richiesta di affiancamento educativo sopra descritta, da rendersi tassativamente entro il 31/03 di ogni anno (eventualmente corredata dalla documentazione relativa all'attività lavorativa dei genitori e dall'Attestazione ISEE qualora la famiglia rientri nei casi di maggiore parametro di priorità), è condizione necessaria per l'attivazione del servizio, che deve poi essere tassativamente completata con l'iscrizione ad uno dei Centri estivi autorizzati entro il successivo 07/05 (vedi anche Art. 2 – DESTINATARI e successivo punto. 6. del presente Articolo);

2. Stante la necessità di programmare per tempo gli interventi in oggetto, rispettando così l'esigenza delle famiglie di conoscere con un adeguato anticipo la relativa garanzia di copertura educativa, non potranno essere accettate eventuali richieste di intervento pervenute oltre la scadenza del 31/03;
3. Entro il mese di aprile di ogni anno si svolgerà un incontro tecnico organizzativo tra l'Azienda "Pedemontana Sociale", l'Azienda U.S.L. – Distretto Sud Est ed il Coordinatore degli interventi educativi per l'inclusione, con la finalità di definire, tramite un apposito parametro numerico, il livello di priorità sul piano sanitario e socio-educativo di ciascuna situazione. Tale parametro verrà assegnato in base ad uno strumento di attribuzione di punteggio che sarà approvato con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda Pedemontana Sociale. Ai Comuni dell'Unione sarà data notizia dello svolgimento degli incontri tecnico organizzativi sopra descritti.
4. Il parametro suddetto, individuato per ciascun minore, verrà successivamente ponderato sulla base dei seguenti ulteriori parametri:
 - 4.1 Parametro relativo all'attività lavorativa dei genitori, intesa come impegno giornaliero continuativo per almeno cinque giorni alla settimana di durata non inferiore alle tre ore al giorno. Nel caso di lavoro su turni la durata minima di tre ore sarà calcolata per singolo turno. L'attività lavorativa determina un parametro, che verrà moltiplicato, insieme a quello relativo all'ISEE (sotto descritto), per quello calcolato al precedente punto 3. I valori del parametro relativo all'attività lavorativa sono pari a:
 - a) 1 qualora entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorativa, come sopra definita, nel periodo di attivazione dei Centri Estivi;
 - b) 0,7 qualora uno solo dei genitori sia impegnato in attività lavorativa, come sopra definita, nel periodo di attivazione dei Centri Estivi;
 - c) 0,5 qualora nessuno dei genitori sia impegnato in attività lavorativa, come sopra definita, nel periodo di attivazione dei Centri Estivi.

Per poter rientrare nella casistica indicata al punto a) oppure al punto b) è necessario che la famiglia provveda a consegnare all'Azienda "Pedemontana Sociale", entro il 31/03 di ogni anno, apposita documentazione attestante la propria condizione lavorativa; diversamente sarà attribuito il parametro di cui al punto c), da considerarsi come valore di default. L'attribuzione del parametro sopra descritto deriva dalla considerazione che l'esigenza di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle famiglie al cui interno sia presente un minore con disabilità sia più forte nei casi in cui entrambi i genitori siano impegnati in attività

lavorativa. Da ciò deriva l'attribuzione di un parametro più alto in quei casi, pur riconoscendo a tutte le famiglie il valore in termini di integrazione e socializzazione della partecipazione ai Centri.

4.2 Parametro relativo al valore dell'Indicatore ISEE riferito al minore. Tale valore determina un parametro, che verrà moltiplicato, insieme a quello relativo all'attività lavorativa dei genitori, per quello calcolato al precedente punto 3. I valori del parametro relativo all'ISEE sono pari a:

- a) 1 qualora il valore ISEE sia uguale o minore ad Euro 15.000,00
- b) 0,7 qualora il valore ISEE sia superiore ad Euro 15.000,00 ed uguale o minore ad Euro 30.000,00
- c) 0,5 qualora il valore ISEE sia superiore ad Euro 30.000,00

Per poter rientrare nella casistica indicata al punto a) oppure al punto b) è necessario che la famiglia provveda a consegnare all'Azienda "Pedemontana Sociale", entro il 31/03 di ogni anno, apposita documentazione ISEE in corso di validità; diversamente sarà attribuito il parametro di cui al punto c), da considerarsi come valore di default.

L'attribuzione del parametro sopra descritto deriva dalla considerazione che le famiglie con maggiori capacità economiche hanno maggiori possibilità di individuare possibili occasioni e contesti di integrazione e di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita rispetto alle famiglie con minori risorse materiali.

5. Il parametro finale riferito a ciascun minore sarà quindi calcolato come segue:

Parametro Minore α = Parametro sanitario e socio-educativo α *moltiplicato per* Parametro relativo all'attività lavorativa α *moltiplicato per* Parametro relativo al valore ISEE α

Es.1 Parametro sanitario e socio-educativo α = **13** (secondo la scheda punteggio che verrà approvata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda "Pedemontana Sociale")

Parametro relativo all'attività lavorativa α = **0,7** (un solo genitore lavora)

Parametro relativo al valore ISEE α = **1** (ISEE $\leq$ 15.000)

Parametro totale α = $13 \times 0,7 \times 1 = 9,1$

Es.2 Parametro sanitario e socio-educativo α = **13** (secondo la scheda punteggio che verrà approvata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda "Pedemontana Sociale")

Parametro relativo all'attività lavorativa α = **1** (entrambi i genitori lavorano)

Parametro relativo al valore ISEE α = **0,5** ($30.000 < \text{ISEE}$)

Parametro totale α = $13 \times 1 \times 0,5 = 6,5$

6. Il Parametro così definito, per ciascuno dei minori disabili a favore dei quali è stato richiesto l'affiancamento educativo, costituisce condizione indispensabile per la determinazione delle risorse attribuibili a ciascun percorso, come definito nel successivo Art. 8. A completamento dell'iter organizzativo, i genitori del minore dovranno presentare domanda di iscrizione presso il Centro estivo da loro prescelto (tra quelli autorizzati) entro il 07/05 di ogni anno (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, nel caso in cui il 07/05 cada in un giorno festivo).
7. Una volta terminata tale l'assegnazione di interventi minore per minore, sulla base del criterio di riparto descritto al successivo Art. 8, verrà poi tenuto conto del fatto che gli interventi educativi in oggetto sono di norma svolti secondo un parametro Educatore – Minore pari (in

base alle caratteristiche del P.E.I.) ad 1:3 oppure ad 1:2 (tranne casi particolari come sopra definito), e laddove possibile detto parametro consentirà di ottimizzare l'utilizzo delle risorse così da aumentare la copertura educativa a favore dei minori per cui è stato richiesto il servizio. La più precisa organizzazione dell'affiancamento educativo potrà quindi essere completata solo dopo il 07/05 di ogni anno, quando sulla base delle iscrizioni pervenute presso ciascun Centro estivo si conosceranno con esattezza i nominativi dei minori disabili che frequenteranno, con le relative settimane e fasce orarie di presenza: da ciò discenderà, dove possibile, la predisposizione degli affiancamenti con parametro Educatore-minore del tipo 1:2 oppure 1:3 onde rendere più efficiente ed efficace la copertura educativa.

ART. 8 Ripartizione delle risorse per gli interventi educativi presso i Centri estivi tra gli eventi diritto

Per ciascuna annualità di Bilancio verrà stabilita la quota finanziaria da destinare all'attivazione di interventi educativi per l'integrazione presso i Centri Estivi, secondo quanto descritto agli articoli precedenti.

Sarà attribuita priorità alle richieste riferite ai minori in affidamento familiare oppure alle richieste accompagnate da relazione del Servizio Sociale territoriale, secondo quanto previsto all'Art. 5.

Per tutte le altre richieste verrà approvato un numero di interventi che terrà conto del parametro attribuito alla singola richiesta (calcolato secondo la procedura di cui all'Art. 7) e della necessità che il totale degli interventi svolti trovi capienza nello stanziamento di Bilancio approvato, adottando la seguente formula:

$$\frac{\text{Totale degli interventi attivabili (in base alle risorse stanziare)}}{\text{Somma di tutti i Parametri totali attribuiti alle richieste}} = \frac{\text{Interventi per il Minore } \alpha}{\text{Parametro Minore } \alpha}$$

E, quindi:

$$\text{Interventi per il Minore } \alpha = \frac{\text{Totale degli interventi attivabili (in base alle risorse stanziare)} * \text{Parametro Minore } \alpha}{\text{Somma di tutti i Parametri totali attribuiti alle richieste}}$$

ART. 9 Affiancamento educativo per l'integrazione presso altri Servizi educativi in orario extra-scolastico

Nel caso in cui venga richiesto da parte dei genitori del minore disabile (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) l'affiancamento educativo per la frequenza da parte dello stesso di un Servizio educativo in orario extra-scolastico, verrà applicato quanto previsto agli articoli precedenti. In particolare quindi per l'affiancamento educativo presso i Servizi di cui al presente Articolo sarà destinato annualmente in sede di Bilancio preventivo dell'Azienda un budget di spesa da ripartire sulla base della parametrizzazione e del criterio di distribuzione precedentemente descritti: si applicano cioè in egual modo anche in questo caso i medesimi parametri previsti al precedente Art. 7 e la formula di distribuzione descritta al precedente Art. 8.

ART. 10 Sperimentazione di interventi attivati dalle famiglie con incarico a Soggetti privati

Potrà essere sperimentata la possibilità che, su eventuale richiesta delle famiglie, gli interventi educativi presso i Centri Estivi siano attuabili non esclusivamente dall'Azienda "Pedemontana

Sociale” ma anche, eventualmente, ed in base a specifici accordi che potranno essere stipulati con gli Enti gestori, da Soggetti privati del Terzo Settore, su incarico diretto delle famiglie stesse che, in tal caso, se ne assumeranno i relativi oneri.